

CONVENZIONE

per l'impiego dei mezzi aerei nella lotta contro gli incendi di bosco in Ticino

Tra

la **Repubblica e Cantone del Ticino** rappresentata dal Dipartimento del Territorio, in seguito **Cantone**

e

il gruppo di ditte di elitransporto operanti in Ticino, costituito da:

Heli TV SA, 6527 Lodrino,

Swiss Helicopter AG, succursale, 6596 Gordola,

Heli Rezia AG, 6777 Quinto,

Eliticino-Tarmac SA, 6982 Agno,

rappresentate dalle rispettive persone designate e autorizzate a norma di legge e iscritte a Registro di Commercio, oppure da un loro delegato, in seguito **Operatori**

Premesso che

- a) in virtù dell'art. 2 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI), il Consiglio di Stato è chiamato ad eseguire i compiti prescritti dalla LLI. Esso può delegare tale esecuzione a terzi (art. 2 cpv. 2 LLI);
- b) giusta l'art. 22 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998, il Dipartimento del Territorio stipula le convenzioni necessarie con l'esercito e con le compagnie private di elicotteri ed emana le necessarie direttive tecniche per disciplinare l'uso di elicotteri nella lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura; Esso è rappresentato dalla Sezione forestale cantonale per le questioni tecniche e amministrative relative alla presente Convenzione;
- c) i direttori delle ditte di elitransporto, o una persona da essi designata, sono il riferimento del Cantone per discutere l'applicazione della presente convenzione. Saranno a questo scopo organizzati degli incontri annuali;
- d) lo scopo della presente Convenzione è quello di mettere a disposizione dell'organizzazione cantonale il supporto aereo necessario alla gestione e allo spegnimento degli incendi di bosco o di altri eventi che necessitano di mezzi aerei su suolo ticinese;
- e) l'impiego dei mezzi aerei nella lotta agli incendi boschivi risulta efficace ed efficiente unicamente se perfettamente integrato nel sistema di spegnimento cantonale;
- f) tutti gli Operatori facenti parte della presente Convenzione hanno la sede fiscale nel Cantone Ticino e possiedono i permessi necessari all'esecuzione della presente convenzione;
- g) anche se non esplicitato, gli operatori devono rispettare scrupolosamente tutte le regolamentazioni e prescrizioni settoriali vigenti;
- h) la presente convenzione non ha carattere esclusivo, eccezion fatta per la categoria e la flotta di elicotteri facenti parte della convenzione. Nel caso in cui si reputa necessario fare capo a mezzi aerei con

caratteristiche tecniche diverse, il Cantone può impiegare mezzi aerei di terzi indipendentemente dalla presenza sull'evento dei mezzi aerei degli operatori e senza indennizzo alcuno per gli operatori;

- i) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della Convenzione;

si conviene e si stipula quanto segue:

1 Inapplicabilità della convenzione

La presente Convenzione non si applica in caso di dichiarazione dello stato di necessità in base alla Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007.

2 Pericolo grave di vite umane e beni materiali considerevoli

In caso di pericolo grave per le vite umane e beni materiali considerevoli, resta riservata la facoltà del Capo intervento pompieri di operare in deroga ai contenuti della presente Convenzione.

Nel caso in cui venga dichiarato lo stato di necessità, vale quanto previsto al punto 1 della presente Convenzione.

A. Mezzi aerei e personale messo a disposizione dagli operatori**3 Elicotteri leggeri**

1. Per gli interventi di lotta agli incendi di bosco, gli Operatori mettono a disposizione del Cantone, di comune accordo, un minimo di 6 elicotteri leggeri con le attrezzature, il materiale e il personale necessario a renderli operativi.
2. Per la lotta contro gli incendi di bosco deve essere garantito, su richiesta, l'impiego di tutti i 6 elicotteri contemporaneamente; per gli altri interventi deve essere garantito unicamente l'impiego di 1 elicottero.
3. Il carico trasportato al gancio esterno a livello del mare in condizioni ISA (*International Standard Atmosphere*) deve essere compreso tra i 1200 kg e il 1500 kg e il numero di persone trasportabili non può essere inferiore a 5 (pilota escluso).
4. La capacità nominale minima delle benne impiegate non deve essere inferiore a 1200 l. La portata effettiva viene invece stabilita dal pilota in funzione del quantitativo di carburante, delle condizioni meteo, della quota di operazione e delle caratteristiche del punto di carico e scarico.
5. L'impiego di benne con prolunga è a completa discrezione del pilota nel rispetto dei requisiti di sicurezza e dei manuali operativi. Se tuttavia il Capo intervento pompieri lo esige esplicitamente, gli operatori devono mettere a disposizione, nel rispetto dei tempi indicati agli art. 8, 9 e 10, elicotteri con benne dotate di prolunga, sempre nel rispetto dei manuali operativi.
6. Gli operatori mantengono aggiornato l'allegato 2, che riporta le benne in dotazione per intervenire sugli incendi di bosco, e lo trasmettono al Cantone al momento di cambiamenti, ma almeno una volta entro il 31.12 di ogni anno.

4 Equipaggiamento e personale richiesto in intervento

I mezzi aerei operativi sugli eventi devono essere conformi ai requisiti tecnici e rispettare i seguenti parametri:

1. pilota sperimentato con esperienza sugli incendi di bosco (Formazione HESLO – 1 Shortline conclusa);
2. due aiuti di volo debitamente formati (il secondo aiuto volo può raggiungere il posto designato con l'autocarro di rifornimento);
3. materiale tecnico in regola con la presente convenzione e perfettamente funzionante;
4. benna di riserva che deve raggiungere il luogo dell'intervento con il mezzo di rifornimento¹.

L'operatore deve inoltre provvedere affinché il rifornimento di carburante possa avvenire in prossimità dell'evento in modo da ridurre al minimo i tempi d'inattività, nel rispetto di tutte le prescrizioni di protezione dell'ambiente.

5 Organizzazione dei turni di disponibilità, dei turni di picchetto, della sequenza d'intervento e della ripartizione dei mezzi

È di esclusiva competenza degli Operatori, tramite accordi al loro interno, organizzare i turni settimanali di disponibilità, i turni di picchetto, la sequenza d'intervento e la ripartizione dei mezzi in caso di richiesta di più elicotteri.

Gli Operatori informano il Cantone delle decisioni adottate al loro interno.

L'elenco dei turni annuali di disponibilità settimanale (dal 1. gennaio al 31 dicembre) allestito dagli Operatori deve essere trasmesso alla Sezione forestale entro il 20 ottobre di ogni anno.

6 Coordinatore elicotteri

Il coordinatore elicotteri assicura il contatto con il Pilota in capo e ha il compito di gestire, da terra, l'operatività degli elicotteri sugli eventi in stretta

¹ Viene considerato accettabile tenere a disposizione una benna di riserva per più elicotteri, presupposto che l'interfaccia elettrica e dei comandi sia compatibile.

collaborazione con il Capo intervento pompieri. La presenza di questa figura sull'evento deve essere garantita a partire dall'impiego sullo stesso evento del secondo elicottero.

Gli operatori assicurano la presenza in Ticino di un minimo di tre coordinatori elicotteri che possono intervenire contemporaneamente.

Il Cantone organizza corsi specifici di formazione per queste figure al fine di integrarle nel dispositivo di spegnimento cantonale.

7 Mezzi aerei supplementari degli operatori

Gli operatori mettono a disposizione del Cantone ulteriori mezzi aerei, in particolare elicotteri pesanti e droni, per il monitoraggio e la lotta contro gli incendi boschivi.

La mobilitazione di tali mezzi può avvenire su richiesta del Capo intervento pompieri in accordo con il consulente forestale e il coordinatore elicotteri e richiede sempre l'avallo del Capo della Sezione forestale.

La richiesta ufficiale, dopo aver ottenuto le autorizzazioni sopra citate, deve avvenire tramite il coordinatore elicotteri se presente sul posto o il numero unico.

Gli operatori mantengono aggiornato l'allegato 4, che riporta l'elenco dei mezzi aerei supplementari con il relativo materiale antincendio dedicato e lo comunicano al Cantone al momento di cambiamenti, ma almeno una volta entro il 31.12 di ogni anno.

B. Prontezza e modalità di mobilitazione dei mezzi aerei**8 Prontezza d'intervento degli elicotteri leggeri durante tutto l'anno.**

Gli Operatori garantiscono al Cantone la presenza continua in Ticino di 6 elicotteri 7 giorni su 7. Nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, gli operatori garantiscono l'arrivo sul luogo dell'evento del primo elicottero entro 2 ore dall'allarme e del secondo e del terzo entro 3 ore dall'allarme. I tempi d'intervento dei restanti 3 elicotteri vengono concordati al momento dell'allarme.

Al sabato e nei giorni festivi i tempi d'intervento dei 6 elicotteri saranno concordati al momento dell'allarme.

Quando il pericolo d'incendio di bosco aumenta, la disponibilità degli elicotteri è codificata negli art. 9 e 10.

9 Prontezza d'intervento degli elicotteri leggeri durante i periodi con pericolo elevato d'incendio di bosco

I periodi con elevato pericolo d'incendio sono stabiliti dalla Sezione forestale e comunicati agli operatori secondo i canali concordati e includono i periodi con grado di pericolo uguale o superiore a 3 (moderato) e tutti i periodi con il divieto di accendere fuochi all'aperto deciso dalla Sezione forestale in vigore.

I 6 elicotteri leggeri devono rispettare i seguenti tempi d'intervento.

• Periodo 1 ottobre – 30 aprile**Lunedì – Venerdì**

Gli Operatori garantiscono al Cantone l'arrivo degli elicotteri sul luogo concordato con il Capo intervento pompieri con la seguente tempistica:

- 1 elicottero entro 45 minuti dalla richiesta d'impiego.
- 1 elicottero entro 1 ora dalla successiva richiesta d'impiego.
- 2 elicotteri entro 2 ore dalla successiva richiesta d'impiego.
- 2 elicotteri entro 24 ore dalla successiva richiesta d'impiego.

Sabato, domenica e giorni festivi

Viene di regola organizzato un picchetto d'intervento rapido per uno o più elicotteri. I tempi d'intervento degli elicotteri che non sono di picchetto rapido sono da concordare con l'operatore al momento della richiesta d'intervento.

- **Periodo 1 maggio – 30 settembre**

Lunedì – Venerdì

Gli Operatori garantiscono al Cantone l'arrivo degli elicotteri sul luogo concordato con il Capo intervento pompieri con le seguente tempistica:

- 2 elicotteri entro 1 ora dalla richiesta d'impiego.
- 4 elicotteri con tempi d'intervento da concordare al momento della successiva richiesta d'impiego.

Sabato, domenica e giorni festivi

Viene di regola organizzato un picchetto d'intervento rapido per uno o più elicotteri. I tempi d'intervento degli elicotteri che non sono di picchetto rapido sono da concordare con l'operatore al momento della richiesta d'intervento.

10 Picchetto d'intervento rapido degli elicotteri leggeri

Per garantire l'intervento rapido degli elicotteri, la Sezione forestale può richiedere il picchetto di 1 o più elicotteri.

Il tempo d'attivazione richiesto agli elicotteri di picchetto, dall'allarme alla partenza per il luogo dell'intervento, non deve superare i 15 minuti. Il picchetto d'intervento rapido copre di principio le ore diurne, dal sunrise al sunset meno 45 minuti, e viene attivato dalla Sezione forestale con 42 ore di anticipo entro le ore 12.00 e annullato con 18 ore di anticipo sempre entro le 12.00.

La durata massima del picchetto è di 12 ore consecutive; dal 1 maggio al 30 settembre l'orario d'inizio del picchetto viene pertanto fissato alle ore 8.30.

In caso di intervento confermato all'operatore entro 12 ore dall'inizio del picchetto ordinato (es. incendio in corso), l'elicottero in intervento non può essere considerato come elicottero di picchetto.

11 Modalità di mobilitazione degli elicotteri

Gli operatori vengono messi in stato di prontezza (punti 9 e 10) tramite comunicazione attiva della Sezione forestale.

Per attivare gli elicotteri civili, il Cantone organizza un numero unico di chiamata a disposizione dell'organizzazione pompieristica cantonale, ma gestito dagli Operatori, che garantiscono una reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La mobilitazione avviene tramite chiamata al numero unico (unicamente numeri di telefono abilitati). In caso di malfunzionamento, gli operatori possono essere contattati tramite altri canali.

Nel periodo di tempo che intercorre tra l'attivazione e l'arrivo sul posto dell'elicottero di picchetto, il Capo intervento pompieri può fare capo a un altro mezzo aereo disponibile informando tempestivamente l'operatore di picchetto.

C. Collaborazioni

12 Collaborazione con i mezzi aerei dell'Esercito svizzero

Gli operatori collaborano con l'Esercito svizzero che può mettere a disposizione del Cantone mezzi aerei, mezzi terrestri e personale secondo le sue disponibilità.

L'Esercito opera indipendentemente dai turni di presenza di cui al punto 5 della presente Convenzione. L'impiego dei suoi mezzi avviene solo su richiesta del Cantone secondo i canali ufficiali e alle modalità operative concordate, informando tempestivamente gli Operatori.

13 Collaborazione con altri mezzi aerei indipendenti dalla presente convenzione

Gli operatori sono tenuti a collaborare con qualsiasi mezzo aereo o terrestre presente sull'evento, nel rispetto delle regole di sicurezza e a tollerare l'impiego autonomo di mezzi aerei esterni di altri operatori.

L'impiego di mezzi aerei civili e militari indipendenti dalla presente convenzione presuppone la comunicazione tempestiva al coordinatore elicotteri.

L'impiego congiunto potrà avvenire in modo operativo unicamente dopo che gli equipaggi avranno partecipato a un Briefing condotto dal Pilota in capo. In particolare saranno da definire e mantenere le modalità operative quali circuiti, frequenze e comunicazioni radio, aspetti legati alla sicurezza dei voli e collegamenti.

D. Formazione e impieghi secondari**14 Formazione cantonale**

Su richiesta specifica del Cantone, gli operatori sono tenuti a mettere a disposizione elicotteri e istruttori per la formazione dei pompieri ticinesi.

Gli operatori sono inoltre tenuti a partecipare ai corsi specifici organizzati dal Cantone.

15 Voli di ricognizione tecnica, di sorveglianza e prevenzione incendi

Su richiesta della Sezione forestale, gli elicotteri disponibili possono essere impiegati per voli di ricognizione tecnica (valutazione danni, rilievi, ecc.), di sorveglianza e prevenzione incendi.

Durante un intervento di spegnimento questi voli sono possibili solo se non compromettono l'efficacia dell'intervento; essi devono essere concordati e coordinati con il Capo intervento pompieri responsabile dell'intervento.

E. Retribuzione, controlli e sanzioni

16 Retribuzione

I costi d'intervento e la retribuzione del picchetto degli elicotteri leggeri sono fissati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione. Le tariffe, calcolate sulla base dei prezzi di mercato, vengono adattate annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

Le tariffe dei mezzi aerei pesanti o dei droni vengono aggiornate annualmente e sono riportate nell'allegato 4. Tali tariffe non sono oggetto di una trattativa, ma vengono formalmente comunicate al Cantone entro il 30.11 di ogni anno con validità al 01.01 dell'anno seguente.

In caso di necessità il tariffario base può essere corretto o integrato con il consenso di tutti i convenzionati.

17 Controlli

La Sezione forestale verifica attivamente la conformità della prestazione degli operatori alla presente convenzione. Per questa attività può avvalersi della collaborazione di enti terzi.

Il Capo intervento pompieri è tenuto a documentare, secondo le direttive emanate dalla Sezione forestale, l'impiego degli elicotteri in caso di incendio di bosco e comunicare immediatamente inosservanze alla presente convenzione.

La Sezione forestale eseguirà controlli a campione sugli interventi; questo compito può essere delegato a enti terzi.

Il rispetto delle direttive d'impiego degli elicotteri può essere verificato per il tramite di un ispettore dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC).

18 Interventi non autorizzati

Interventi effettuati dagli operatori in modo autonomo o su richiesta di terzi non verranno retribuiti.

Interventi o qualsiasi attività non avallata o specificatamente ordinata dal Capo intervento pompieri responsabile dell'evento non sarà retribuita.

19 Sanzioni

1. Intervento tardivo o mancato intervento

In caso d'intervento tardivo o mancato intervento, il Capo intervento pompieri responsabile dell'impiego dell'elicottero è tenuto a inoltrare all'attenzione della Sezione forestale un rapporto sull'accaduto, controfirmato dal pilota o dal coordinatore elicotteri.

Il Cantone può ridurre o annullare la retribuzione della trasferta e quella del picchetto d'intervento rapido nel caso lo stesso fosse attivo e infliggere agli Operatori una pena convenzionale fino a un massimo di fr. 10'000.-.

2. Intervento con mezzi insufficienti o carenti

In caso di intervento con mezzi insufficienti o carenti rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, il Capo intervento pompieri responsabile dell'impiego dell'elicottero è tenuto a inoltrare all'attenzione della Sezione forestale un rapporto sull'accaduto, controfirmato dal pilota o dal coordinatore elicotteri.

Il Cantone può infliggere all'Operatore una pena convenzionale fino ad un massimo di fr. 10'000.- per impiego.

La sanzione non viene applicata in caso di deficienza tecnica giustificata dell'elicottero o condizioni meteo avverse.

F. Validità della convenzione**20 Durata della Convenzione**

La Convenzione ha durata indeterminata e può essere disdetta da entrambe le parti tramite lettera raccomandata con 6 mesi di preavviso con effetto al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta per il 31 dicembre 2019.

21 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2019 e sostituisce la Convenzione del 26 ottobre 2004.

Redatto in 5 esemplari.


Letto, approvato e firmato in data 11 gennaio 2019

Per gli operatori:


Heli TV SA, 6527 Lodrino:




Swiss Helicopter AG, 6596 Gordola:




Heli Rezia AG, 6777 Quinto:



Eliticino-Tarmac SA, 6982 Agno:

**Per il Dipartimento del territorio:**

Il Consigliere di Stato:



avv. Claudio Zali

Il Capo della Sezione forestale:



ing. Roland David

Allegato 1**Tariffario 2019**

**Convenzione per l'impiego dei mezzi aerei
nella lotta agli incendi di bosco in Ticino**

La retribuzione degli operatori per l'esecuzione della seguente convenzione si suddivide in una retribuzione fissa, indipendente dagli impieghi ordinati, e da una retribuzione variabile, dipendente dalla messa in prontezza accresciuta e dagli impieghi.

Retribuzione fissa

Come indennizzo al mantenimento della flotta di elicotteri richiesti nella presente convenzione, dello stato di prontezza durante i giorni feriali come pure la coordinazione interna e la formazione cantonale (3 giornate di formazione e 120 minuti di volo), al gruppo di operatori viene riconosciuto un importo forfetario unico di **fr. 8'000.00** mensili.

Retribuzione variabile

Su richiesta del Cantone, gli operatori mettono in funzione un picchetto d'intervento rapido che viene indennizzato, per elicottero e per turni di massimo 12 ore, nel modo seguente.

	1 ottobre – 30 aprile	1 maggio – 30 settembre
Lunedì – venerdì	1'535.00 fr./giorno	2'046.00 fr./giorno
Sabato, domenica e festivi	1'023.00 fr./giorno	1'535.00 fr./giorno

In caso d'intervento di durata superiore ai 120 minuti, l'importo giornaliero è ridotto del 50%

La retribuzione degli interventi ordinati viene stabilita con un forfetario unitario per la trasferta, per il fermo macchina e un costo al minuto d'impiego così definito:

Prestazione	Tariffario
Trasferta a forfait per intervento ed elicottero, andata e ritorno:	800.00 fr./impiego
Fermo macchina, conteggiato ogni 15 minuti per eccesso:	512.00 fr./ora
Intervento con elicottero e materiale conforme alla convenzione, conteggiato al minuto:	51.50 fr./minuto

Gli importi sono intesi IVA esclusa.

Nota:

- in casi particolari e con il preventivo consenso del Capo intervento pompieri è possibile introdurre piloti in formazione per l'ottenimento del livello HESLO 1 all'attività di spegnimento di incendi boschivi. In questo caso la tariffa oraria per quello specifico elicottero sarà ridotta al 70%, pari a 36.05 fr. al minuto.
- I minuti validi per la fatturazione vengono calcolati dall'avvio allo spegnimento della turbina dopo l'arrivo sul luogo dell'incendio e comprendono anche i tempi a terra con la turbina accesa per preparazione carichi, carico e scarico e rifornimenti in prossimità dell'evento (rotor turning time).
- Il numero di matricola dell'elicottero e il modello della benna devono essere comunicati al Capo intervento pompieri prima d'iniziare lo spegnimento e indicati sui bollettini. Il Capo intervento pompieri è tenuto a verificare la correttezza dei dati.

N.B.: le fatture, separate per elicottero e per incendio, devono essere accompagnate da un bollettino giustificativo dei minuti di volo effettuati, firmato dal Capo intervento pompieri all'inizio e alla fine dell'intervento. Il Capo intervento pompieri è responsabile della corretta registrazione dei dati.

Allegato 2

Inventario delle benne per lo spegnimento degli incendi di bosco**Convenzione per l'impiego dei mezzi aerei
nella lotta agli incendi di bosco in Ticino**

Benne in dotazione agli operatori

	Modello	Numero di serie	Proprietario
1	2732	3745	Eliticino-Tarma
2	2732	3835	Eliticino-Tarma
3	2732	3836	Eliticino-Tarma
4	2732	3849	Eliticino-Tarma
5	2732	3852	Eliticino-Tarma
6	2732	4044	Eli Rezia SA
7	2732	3457	Eli Rezia SA
8	2732	3657	Eli Rezia SA
9	2732	4372	Heli-TV SA
10	2732	4383	Heli-TV SA

Modello	Capacità max (l)	Peso vuoto (kg)	Peso pieno (kg)	H min pesc
1518	680	40	716	1.22
2024	910	59	966	1.47
2732	1200	68	1290	1.52
7590	3400	160	3600	2.44

Allegato 3

Tempi d'intervento

Convenzione per l'impiego dei mezzi aerei nella lotta agli incendi di bosco in Ticino

Periodi con pericolo incendi di bosco da 3 a 5 e/o con divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in vigore	1 ottobre - 30 aprile		Tempiistica (arrivo sull'intervento/partenza dalla base)						
	1 ottobre - 30 aprile	disponibilità	Flotta						
			1	2	3	4	5	6	
Periodi con grado di pericolo incendi di bosco da 1 a 2 e senza divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in vigore	1 ottobre - 30 aprile	Lunedì -Venerdì	6 elicotteri	45min	1h	2h	2h	24h	24h
		Picchetto lunedì-venerdì	su richiesta	15min	15min	15min
		Sabato, domenica e festivi	6 elicotteri	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		Picchetto sabato, domenica e festivi	su richiesta	15min	15min	15min
		1 maggio - 30 settembre	disponibilità	1	2	3	4	5	6
		Lunedì -Venerdì	6 elicotteri	1h	1h	ND	ND	ND	ND
	Picchetto lunedì-venerdì	su richiesta	15min	15min	15min	
	Sabato, domenica e festivi	6 elicotteri	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	Picchetto sabato, domenica e festivi	su richiesta	15min	15min	15min	
	1 gennaio - 31 dicembre	disponibilità	1	2	3	4	5	6	
	Lunedì -Venerdì	6 elicotteri	2h	3h	3h	ND	ND	ND	
	Sabato, domenica e festivi	6 elicotteri	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

ND = Tempo d'intervento Non Definito, da concordare con l'operatore al momento della richiesta d'intervento.

Allegato 4**Mezzi aerei supplementari degli operatori (art. 7)****Convenzione per l'impiego dei mezzi aerei
nella lotta agli incendi di bosco in Ticino**

Gli operatori mettono a disposizione del Cantone, senza alcun indennizzo fisso, i seguenti mezzi alle tariffe sotto esposte:

Mezzo aereo supplementare	Trasferta	Fermo macchina	Impiego
Kamov KA 32 A12 con benna da 4500 l	5'000.00 fr/impiego	Da definire	240.00 fr./min
Super Puma AS 332 C1 con benna da 4'000 l	5'000.00 fr/impiego	Da definire	200.00 fr./min
K-Max K-1200 con benna da 2'500 l	1'500.00 fr/impiego	Da definire	85.00 fr./min
Drone SDO 50 V2	1'000.00 fr/impiego (1 ora di volo inclusa)	300 fr./ora	850.00 fr./ora
	1'500.00 fr./ogni 24H per l'uso del sensore IR		

